

Articolo 12

Assistenza abitativa

-Destinatari

1. Sono ammessi all'ospitalità, esclusivamente dietro valutazione tecnico professionale dell'Assistente Sociale, i soggetti in difficoltà momentanea, a rischio di incolumità o di emarginazione, appartenenti alle seguenti categorie:

- persone con problematiche di rilevanza socio-economica che hanno situazioni abitative precarie, alloggi inadeguati o impropri o sono prive di alloggio e che, autonomamente, non riescono ad accedere al mercato della locazione privata;
- famiglie o singoli genitori con minori a rischio di incolumità, violenza, o in condizione di grave disagio socio-sanitario;

2. Stante la temporaneità dell'ospitalità, è indispensabile che per i soggetti sopra indicati possa essere individuato un progetto individualizzato di reinserimento sociale, attraverso l'orientamento, la riabilitazione, la motivazione o rimotivazione, l'accompagnamento al lavoro (se richiesto), ed ogni altra azione ritenuta utile e possibile per una progressiva autonomia personale.

3. Antecedentemente all'ingresso dell'utente nella struttura, ovvero, in casi di emergenza, nei giorni immediatamente successivi, il Servizio sociale comunale d'intesa con il soggetto gestore stila un progetto individualizzato che definisca in maniera puntuale:

- la motivazione dell'inserimento;
- gli obiettivi dell'inserimento;
- i tempi di attuazione del progetto;
- le condizioni, i limiti e le modalità di svolgimento dell'esperienza;
- le forme di collaborazione tra servizio sociale, équipe ed eventuali altri servizi coinvolti;
- le modalità e i tempi di verifica.

4. Il progetto individualizzato, o il suo estratto, deve essere sottoscritto anche dall'utente.